



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 36 del 18/04/2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL TAGLIO DELLE RADICI DEFORMANTI IL SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO AL FINE DI ELIMINARE I PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

IL SINDACO

CONSIDERATO che da verifiche effettuate è emerso che lungo le strade comunali molti proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori a qualsivoglia titolo, di fondi confinanti con le strade e aree pubbliche e/o ad uso pubblico non provvedono al taglio delle radici degli alberi rientranti nelle proprietà ma che si estendono sul suolo pubblico o ad uso pubblico, deformandone la sagoma pericolosamente (c.d. “ormaiamento”);

DATO ATTO che il manto stradale risulta deformato in particolare a causa del fatto che, lungo il margine delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico ricadenti nel territorio comunale, sono presenti alberi, siepi, arbusti a ridosso del ciglio stradale a distanze inferiori a quelle stabilite dagli articoli 892 e 893 del Codice Civile;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, le radici degli stessi, costituiscono potenziale pericolo e possibile pregiudizio all'incolumità di persone e/o cose, oltre che lesione al decoro urbano;

RAVVISATA la necessità di rispondere con urgenza alle segnalazioni pervenute per la potenziale pericolosità, nata dalla presenza di radici sul manto stradale;

VISTO l'art. 15, comma 1/a e comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e la Sentenza della Corte di Cassazione n. 12262 del 17/07/2012, in merito al danneggiamento e/o deformazione della sede stradale e/o delle infrastrutture, causati anche dall'invasione delle radici, con la conseguente creazione di pericoli per la circolazione dei veicoli e per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 896 del Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 recante il Codice della Strada ed il Relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. N. 495/1992, vigente;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di competenza del Sindaco per l'assunzione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge n. 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ritenuto di non dover procedere ad avvio del procedimento data la generalità dei destinatari a cui è diretto il presente provvedimento;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori a qualsivoglia titolo di terreni destinati a qualsivoglia uso, confinanti con strade e aree pubbliche e/o ad uso pubblico, di procedere al seguente intervento a propria cura e spese:

- Taglio e rimozione delle radici di alberi deformanti il suolo pubblico o di uso pubblico, al fine di evitare pericolo alla pubblica incolumità e previa attivazione delle procedure rivolte all'ottenimento delle

autorizzazioni necessarie richieste dei regolamenti comunali vigenti (cfr. regolamento occupazione suolo pubblico, regolamento verde pubblico e privato), possibilmente evitando danneggiamenti della pianta ovvero, in caso di abbattimento inevitabile, con sostituzione dell'essenza con altra con caratteristiche radicali "fittonanti", cioè con apparato radicale che si sviluppa in profondità e non superficialmente. Successivamente al taglio delle radici sulla strada pubblica, il proprietario dell'albero dovrà provvedere al ripristino della strada a perfetta regola d'arte e con le stesse caratteristiche della strada.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti entro e non oltre il giorno **23 MAGGIO 2024** e comunque ogni qualvolta in futuro si renda necessario onde evitare danni, turbative, impedimenti o pericoli alla circolazione stradale, oltre che per prevenire ed evitare ogni eventuale ulteriore danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti ad uso pubblico, oltre che a persone e/o cose.

AVVERTE

- che in caso di inadempienza, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e della rimozione d'ufficio a spese dei trasgressori, con rivalsa nei confronti degli stessi, senza pregiudizio di eventuali azioni civili e/o penali a loro carico;

- che ove non ricorrano le ipotesi per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra e per ogni altra violazione alla presente ordinanza, verrà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Fermo ogni eventuale rilievo penale ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in ipotesi di violazione integrante gli estremi di cui all'art. 650 C.P. "Inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità".

DISPONE:

- che venga data adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante

sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on line;

- l'affissione di manifesti sul territorio comunale, nonché attraverso i consueti modi di diffusione;
- che la presente Ordinanza venga comunicata all'Ufficio di Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali della Stazione di Noci ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Noci.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 del 07/08/1990 e s.m.i.:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Noci;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Gabriele - Responsabile del Settore Territorio ed Attività Produttive.

Gli agenti della Polizia Locale di Noci provvederanno agli adempimenti ai fini del rispetto della presente Ordinanza.

Per quanto sopra, gli interventi ritenuti urgenti dal personale di sorveglianza potranno essere eseguiti d'ufficio, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni senza ulteriore comunicazione.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. competente per territorio avverso la presente Ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione. In alternativa potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Dalla residenza municipale.

Il Sindaco
Francesco INTINI